



UFFICIO TECNICO

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DI L'AQUILA

P.E.E.P. / 88

PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
LEGGE : 18-4-1962 N° 167 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

ADEGUAMENTO DICEMBRE 1994

LOCALITA': FONTE VANIERO

TAV. 3	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	SCALA: DATA: FEB. 1989 DIC. 1994
---------------	---------------------------------	--

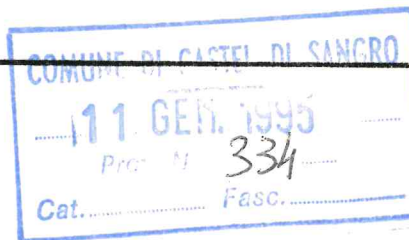
PROGETTISTI:

DOTT. ARCH. MAURIZIO MANTINI

Maurizio Mantini

DOTT. ARCH. PIER FRANCESCO MANTINI

Pier Francesco Mantini



Pier Francesco

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

<u>Articolo 1</u> - Estensione normativa del P.E.E.P.	pag. 1
<u>Articolo 2</u> - Elaborati del Piano	pag. 1
<u>Articolo 3</u> - Approvazione, durata ed effetti del Piano..	pag. 2
<u>Articolo 4</u> - Norme di integrazione	pag. 2
<u>Articolo 5</u> - Preminenza tra norme e destinazioni.....	pag. 2
<u>Articolo 6</u> - Norme di rinvio.....	pag. 3

TITOLO SECONDO - TERRITORIO

<u>Articolo 7</u> - Individuazione del territorio interessato dal Piano.....	pag. 4
<u>Articolo 8</u> - Suddivisione del territorio interessato dal Piano in relazione alle destinazioni d'uso previste	pag. 4
<u>Articolo 9</u> - Norme per la edificazione in relazione alle destinazioni d'uso.....	pag. 4
1-aree per la residenza.....	pag. 4
2-destinazione d'uso	pag. 4
3-tipologie residenziali.....	pag. 5
4-Caratteristiche e dimensioni minime delle unità di assegnazione.....	pag. 5
-Tabella di attuazione	pag. 6
5-indici e dati metrici.....	pag. 7
6-Piantumazione dei lotti edificabili.....	pag. 7
7-recinzioni dei lotti edificabili	pag. 8
8-Viabilità interna ai lotti.....	pag. 8
9-gli accessi pedonali ai lotti.....	pag. 8
10-Aree per i servizi e indici e dati metrici	pag. 8

11-Aree per verde pubblico	pag. 9
12-Aree per la viabilità automobilistica e parcheggi	pag. 10

<u>Articolo 10</u> - Criteri generali di misurazione e calcolo ...	pag. 10
1-Calcolo della superficie fondiaria	pag. 10
2-Calcolo della volumetria	pag. 11
3-Calcolo della superficie coperta.....	pag. 11
4-Misurazione della altezza massima degli edifici	pag. 11
5-Misurazione delle altezze utili.....	pag. 12
6-Misurazione del distacco reciproco tra edifici.....	pag. 12

<u>Articolo 11</u> - Normativa di dettaglio	
a-Piano seminterrato o interrato.....	pag. 12
b-Pendenza dei tetti.....	pag. 12
c-Muri di recinzione	pag. 12
d-Materiali.....	pag. 13

<u>Articolo 12</u> - Modalità di attuazione del P.E.E.P.	
--	--

TITOLO PRIMO
- Norme Generali -

Articolo 1 :

ESTENSIONE NORMATIVA DEL P.E.E.P..

Il Piano delle aree destinate all'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), comprensivo degli atti ed elaborati di cui al successivo articolo 2 attua e specifica le relative previsioni e disposizioni di Piano Regolatore Generale, al fine di coordinare la realizzazione di interventi di Edilizia Pubblica Residenziale, avvalendosi a tal fine delle leggi 18 aprile 1962 n.167 nel testo vigente; 22 ottobre 1971 n.865; 5 agosto 1978 n.457 e della L.R. 12 aprile 1983 n.18.

Articolo 2 :

ELABORATI DEL PIANO.

Il PEEP é costituito dei seguenti atti ed elaborati:

TAV n.1 Fabbisogno

" n.2 Relazione Generale

" n.3 Norme Tecniche di Attuazione

" n.4 Convenzione per la concessione del diritto di superficie

" n.5 Convenzione per la cessione in proprietà di aree

" n.6 Elenco proprietari

" n.7 Relazione geologica

" n.8 Previsione di spesa

" n.9 Stralcio Piano Regolatore Generale e Variante Generale

" n.10 Mappa catastale e piano particellare di esproprio - Foglio n.39

" n.11 Rilievo topografico - Piano Quotato

" n.12 Clinometria (carta delle pendenze)

" n.13 Planimetria di progetto: Destinazione d'uso

" n.14 Zonizzazione Generale e Unità di assegnazione

" n.15 Profili Regolatori

" n.16 Opere di Urbanizzazione primaria: rete fognante, idrica, elettrica.

Articolo 3 :

APPROVAZIONE, DURATA ED EFFETTI DEL PIANO.

- Il PEEP, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 24, 20 e 21 della L.R. 12 aprile 1983 n.18, entra in vigore con l'apposizione, espressa entro i termini prescritti ovvero tacita al decorrere infruttuoso degli stessi, del "visto di conformità" sulla delibera consiliare che decide sulle osservazioni ed opposizioni al Piano stesso.
- Il Sindaco, per effetto degli articoli della L.R. n.18/1983 citati nel paragrafo precedente, entro i 15 giorni successivi all'avvenuta approvazione, ne dà notizia a ciascun proprietario degli immobili da espropriare compresi nel Piano, con atto notificato nella forma delle citazioni.
- Il PEEP ha vigore per 18 anni dalla sua approvazione e, comunque, fino al perdurare delle attuali previsioni urbanistiche per la zona; é, tuttavia, obbligatoria la sua revisione all'entrata in vigore di piani e programmi di Enti sovraordinati rispetto al Comune, qualora tali disposizioni incidano sul dimensionamento, la struttura o le norme del Piano medesimo.
- Le prescrizioni grafiche e scritte del PEEP esplicano effetti obbligatori nei confronti di chiunque, in forma singola o associata, intenda operare in materia sulle aree ricomprese nel suo perimetro.
- Il rispetto delle prescrizioni stesse costituisce presupposto e condizione per la progettazione esecutiva delle singole opere edilizie ed urbanistiche, e per la loro approvazione ed esecuzione.

Articolo 4 :

NORME DI INTEGRAZIONE.

- Le presenti Norme vanno integrate per la specifica materia, dal Regolamento Edilizio Comunale nonché, per quanto occorra, dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Articolo 5 :

PREMINENZA TRA NORME E DESTINAZIONI

- Nell'applicazione del PEEP, in caso di contrasto tra le presenti Norme e le indicazioni grafiche, prevale la norma scritta; in caso

di mancata corrispondenza tra elaborati grafici, prevale quello a scala con minore denominatore.

- Nei casi di contrasto tra il PEEP ed il P.R.G., ovvero tra esso ed uno degli altri strumenti comunali che comunque incidono sulla materia specifica, prevarrà il PEEP nei modi prescritti al precedente paragrafo ed in ogni caso con preminenza della norma scritta su quella grafica, selezionando quella, tra le disposizioni in contrasto, che più é attinente al problema occasione della questione.

Articolo 6 :

NORME DI RINVIO

- Per i casi non espressamente previsti, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia, sia statali che regionali.

TITOLO SECONDO

- Territorio -

Articolo 7 :

INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DAL PIANO

Ai fini del rispetto delle presenti norme, il territorio interessato dal Piano per l'Edilizia Economica e Popolare é quello interno al confine individuato nelle tavole nn.9 e 10 in scala 1:2000 redatte sulla base del foglio di mappa catastale del Comune di Castel di Sangro n.39 e riportate su tutti gli elaborati grafici di piano in scala 1:1000 - 1:500.

Articolo 8 :

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DAL PIANO IN RELAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO PREVISTE

Sulla base delle destinazioni d'uso previste dal piano il territorio risulta così suddiviso:

- area per la residenza
- area per i servizi
- area per verde pubblico attrezzato
- area per percorsi pedonali attrezzati
- area per la viabilità automobilistica e parcheggi

I confini delle aree elencate nel presente articolo sono quelli individuati nella tavola di piano n.14 in scala 1:1000 denominata "Zonizzazione Generale".

Articolo 9 :

NORME PER LA EDIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO.

1 - AREE PER LA RESIDENZA

Le aree per la residenza sono quelle contrassegnate con apposito simbolo nella tavola di piano n.14 denominata "Zonizzazione generale".

2 - DESTINAZIONI D'USO

Nelle aree per la residenza é prevista la sola destinazione d'uso residenziale secondo le tipologie edilizie elencate nel presente articolo.

E' inoltre ammessa la destinazione di parte degli edifici residenziali a studi professionali purché annessi alla abitazione del titolare.

3- TIPOLOGIE RESIDENZIALI

Tutte le costruzioni adibite ad uso residenziale avranno una tipologia uniforme caratterizzata da due livelli abitabili oltre a un eventuale piano seminterrato adibito unicamente a locale garage, cantina, deposito e volume tecnico.

I volumi delle parti adibiti a garages, cantine e depositi dovranno avere una altezza utile interna non inferiore a mt. 2,40.

L'altezza massima fuori terra del piano seminterrato, dalla quota delle sistemazioni esterne di progetto, non potrà essere superiore a mt.1,00. (misurata dall'estradosso del 1° solaio).

I piani sottotetto non possono essere destinati ad abitazione e l'altezza massima utile interna non potrà essere superiore a mt. 2,40. (misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio al colmo).

Le tipologie edilizie consentite sono le seguenti:

A)- Edifici isolati destinati ad abitazioni uni-bi-tri e quadri familiare.

B)- Edifici a schiera e a gradoni composti di elementi destinati ad abitazioni uni e bifamiliari.

C)- Edificio isolato a schiera destinato ad attività commerciale.

NOTA: Gli accessi ai locali del piano terreno degli edifici potranno avvenire in tunnel o in diversa soluzione tecnica, sempreché si riduca al massimo la visualizzazione dei volumi fuori terra.

4 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI MINIME DELLE UNITA'DI ASSEGNAZIONE

I lotti destinati alla realizzazione delle tipologie residenziali consentite sono riportate nella seguente tabella:

ATTUAZIONE DEL PIANO PEEP

Il Piano PEEP é attuato per subcompensori di intervento residenziali, come graficizzato nella tavola n. 14 , e secondo le quantità indicate nella tabella di seguito riportata:

SUB-COMPENSORI-UNITA' DI ASSEGNAZIONE

N.	sup.fon. mq	volumetria mc	alloggi effettivi n.	sup.cop.	all. conver- zionali (.)	Tipologia	
U1	4200	6300	12	840	18	a schiera	
U2	4200	6300	12	840	18	"	
U3	4360	6540	16	872	20	Linea o schiera	
U4	3600	5400	12	720	15	"	
U5	3600	5400	12	720	15	"	
U6	3600	5400	12	720	15	"	
U7	3600	5400	12	720	15	"	
TOTALI	27160	40740	88	5432	116		

(.) (Per alloggi convenzionali si intende un alloggio con superficie utile di mq. 75,00-per una volumetria pari a 350 mc. -compresa l'incidenza del pianoterra)

- Volumetria di progetto residenziale	40.740 mc.
- " " " non residenziale.	<u>1.600 mc</u>
TOTALE	42.340 mc.
- Abitanti insediati	407 ab. (40.740 mc:100 mc/ab)

5 - INDICI E DATI METRICI

Tutti gli edifici realizzati nelle aree residenziali dovranno rispettare i seguenti indici e dati metrici da calcolarsi secondo i criteri generali di misurazione e di calcolo di cui all'art.10 delle presenti norme.

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) <u>indice di fabbricabilità fondiario</u> | max 1,50 mc/mq |
| b) <u>rapporto di copertura</u> | max 1/5 della sup.fondiararia |
| c) <u>altezza degli edifici (gronda)</u> | max mt. 7,00 |
| d) <u>altezza assoluta (colmo)</u> | max mt. 9,70 |
| e) <u>altezza utile dei locali piano seminterrato</u> | min. mt. 2,40 |
| f) <u>altezza utile dei locali abitabili rialzato a primo</u> | min: mt. 2,70 |
| g) <u>distacco degli edifici dai fili delle strade di pubblico transito, dei marciapiedi e delle aree di parcheggio pubblico</u> | min. mt. 6,00 |
| h) <u>"Distacco panoramico" degli edifici dalle fasce riservate a percorsi pedonali "di mezza costa"</u> | min. mt.12,00 |
| i) <u>distacco degli edifici dai confini di lotto</u> | min. mt. 6,00 |
| l) <u>distacco reciproco tra i fronti degli edifici</u> | min. mt.12,00 ✓ |

6 - PIANIFICAZIONE DEI LOTTI EDIFICABILI

In ogni lotto edificabile dovrà essere messa a dimora una pianta ogni 30 mq. di superficie fondiaria.

Le piante dovranno avere una altezza di almeno m.2.

Siepi sempre verdi dovranno evitare la visualizzazione degli eventuali serbatoi di gas, installati all'esterno degli edifici.

7 - RECINZIONE DEI LOTTI EDIFICABILI

I lotti destinati alla residenza potranno essere chiusi su ogni lato da recinzioni costituite da un muretto di base di altezza non superiore ai 60 cm. e non inferiore a 40 cm., misurata dalla quota delle sistemazioni esterne e sovrastante struttura metallica fino ad un'altezza complessiva massima di mt. 2. Il muretto di

base potrà essere realizzato in pietra locale o mattoni a faccia vista.

E' consentita la costruzione del muretto in blocchi di cemento, purché la faccia su strada sia rivestita in lastre di scorza di pietra locale.

E' ammessa la recinzione costituita da rete metallica plastificata o paletti in legno scortecciati affiancata da siepe sempre verde che ne riduca la visualizzazione.

8 - LA VIABILITA' INTERNA AI LOTTI

Sarà limitata alle rampe di accesso ai garages e agli indispensabili spazi per la manovra; le rampe non potranno avere pendenza superiore al 20%.

9 - GLI ACCESSI PEDONALI AI LOTTI

Dalle strade carrabili di pubblico transito dovranno essere realizzati in corrispondenza di quelli carrabili.

Altri accessi pedonali potranno essere previsti lungo le fasce riservate a percorsi pedonali.

Tutte le opere connesse con la realizzazione degli accessi ai lotti, siano essi carrabili che pedonali, che modifichino lo stato dei luoghi o la sistemazione delle terre e le opere d'arte realizzate dall'amministrazione comunale lungo il tracciato delle strade carrabili, dei parcheggi pubblici e dei percorsi pedonali sono a completo carico dei concessionari dei lotti e sono soggette alla preventiva autorizzazione dei competenti organi comunali.

10 - AREE PER I SERVIZI

Le aree destinate a "servizi" sono quelle contrassegnate con apposito simbolo nella tavola n.14 (Zonizzazione generale).

Nell'area per i servizi é consentita la destinazione ad attrezzature commerciali.

E' esclusa la destinazione, anche parziale, degli edifici commerciali alla residenza.

Indici e dati metrici

Le costruzioni realizzate nelle aree per i servizi dovranno rispettare i seguenti indici e dati metrici da calcolarsi secondo i crite_

ri di misurazione e di calcolo di cui all'art.11 delle presenti norme.

- | | |
|---|--------------------------|
| a) <u>Indice di fabbricabilità fondiario</u> | max. 1,5 mc/mq |
| b) <u>rapporto massimo di copertura</u> | 1/3 della sup. fondiaria |
| c) <u>altezza degli edifici</u> | max. mt. 5,00 |
| d) <u>altezza assoluta</u> | max. mt. 8,00 |
| e) distacchi degli edifici dal filo delle strade carrabili di pubblico transito, dei marciapiedi lungo le stesse e dei parcheggi pubblici | min. mt. 3,00 |
| f) distacco degli edifici da tutti i confini | min. mt. 3,00 |
| g) distacco reciproco tra i fronti degli edifici | min. mt. 12,00 |

Per l'applicazione degli indici e dei dati metrici si rimanda a quanto stabilito per legge per le singole tipologie di servizio nonché agli elaborati ed ai profili regolatori del presente piano. Gli edifici destinati a servizi saranno costituiti da un piano fuori terra con una altezza utile interna max di mt. 3,50. Gli accessi ai locali commerciali saranno realizzati attraverso un porticato della larghezza minima di m. 2,00.

11 - AREE PER VERDE PUBBLICO

Le aree per verde pubblico indicate con apposito simbolo nella tavola di piano n.14 (Zonizzazione generale) sono assoggettate a opere di sistemazione delle terre con opportuni drenaggi e opere di piantumazione.

Nelle aree destinate a verde pubblico é fatto assoluto divieto di costruzione di manufatti in muratura ad eccezione di quelli relativi alla sistemazione delle terre e alla creazione dei percorsi pedonali. E' esclusivamente consentita la installazione di modeste attrezzature da realizzare in precario per le attività inerenti l'esercizio dei parchi come piccoli chioschi-bar e rimesse per gli attrezzi.

12 - AREE PER LA VIABILITA' AUTOMOBILISTICA E PARCHeggi

Le aree per la viabilità automobilistica e i parcheggi sono così suddivise:

- aree per sedi stradali carrabili a due corsie larghezza mt. 6,50
- aree per marciapiedi larghezza mt. 1,00
- aree per parcheggi pubblici a fila indiana larghezza mt. 2,50
- aree per parcheggi pubblici a pettine larghezza mt. 5,00
- aree per parcheggi pubblici a cul de sac di ampiezza variabile secondo i perimetri riportati nella tavola di piano n.14 (Zonizzazione generale).

Le strade esistenti, confermate dalla viabilità di piano e riportate nelle tavole nn. 13 e 14 dovranno essere completate con manto bituminoso.

Articolo 10 :

CRITERI GENERALI DI MISURAZIONE E DI CALCOLO

Ai fini della applicazione degli indici e dei dati metrici stabiliti, in rapporto alle destinazioni d'uso, dovranno adottarsi i seguenti criteri generali di misurazione e di calcolo riferiti a tutto il territorio del PEEP.

1. - CALCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA

La superficie fondiaria, ai fini della applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario e del rapporto di copertura, é definita da:

- a) - i fili delle sedi stradali considerate al lordo dei marciapiedi, ove esistano;
- b) - i confini con le aree di parcheggio pubblico;
- c) - i confini con le aree a diversa destinazione d'uso a meno di quanto specificato nella seguente lettera d)
- d) - gli assi delle fasce destinate a percorsi pedonali siano essi "di pendio" che "di mezza costa".

2- CALCOLO DELLA VOLUMETRIA

Ai fini della applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario alla superficie fondiaria così come definita nel precedente art.9.3, il calcolo della volumetria consentita dovrà comprendere tutti i volumi chiusi da pareti emergenti dalla quota naturale del terreno o, alternativamente, da quella delle sistemazioni esterne.

Non sono da computarsi nel calcolo della volumetria:

- a) - i volumi tecnici emergenti dalle coperture;

- b) - le canne fumarie;
- c) - i balconi, le logge e porticati;
- d) - i volumi relativi a locali interni agli edifici adibiti a garages, cantine e depositi fino alla concorrenza del 10% della volumetria realizzabile per l'edificio cui sono asserviti;
- e) - i volumi sottotetto non utilizzabili ai fini abitativi.

3 - CALCOLO DELLA SUPERFICIE COPERTA

Ai fini della applicazione del rapporto massimo di copertura alla superficie fondiaria così come definita nel precedente punto 1, il calcolo della superficie coperta si effettua sommando alle superfici lorde del piano terreno tutte le superfici lorde sporgenti rispetto a queste ai piani superiori e corrispondenti a volumi completamente chiusi con muratura.

Sono escluse dal calcolo le sporgenze relative a balconi, logge cornicioni ecc.

4 - MISURAZIONE DELLA ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI

L'altezza massima dei fabbricati è misurata dalla quota naturale del terreno ovvero da quella delle sistemazioni esterne di progetto se inferiore alla precedente, fino alla quota della retta orizzontale (corrispondente alla linea di gronda) di intersezione della faccia interna delle pareti verticali con l'intradosso delle falde del tetto.

Sono assolutamente vietate le costruzioni con copertura piana.

5 - MISURAZIONE DELLE ALTEZZE UTILI

Le altezze utili interne dei locali, a qualsiasi uso adibiti, si misurano dalla quota dell'estradosso finito del solaio di calpestio a quella dell'intradosso del solaio di copertura.

6 - MISURAZIONE DEL DISTACCO RECIPROCO TRA EDIFICI

Il distacco reciproco tra i fronti degli edifici è la distanza minima cui ciascun fronte di un edificio deve trovarsi da tutti i fronti di altro edificio.

Articolo 11:

NORMATIVA DI DETTAGLIO

A - Piano seminterrato

- 1 - Non sono consentite realizzazioni di piani totalmente interrati.
- 2 - Il piano seminterrato deve essere destinato a superficie non residenziale a servizio esclusivo della residenza.

B - Pendenze dei tetti

- 1 - La pendenza delle falde di copertura a tetto non può essere inferiore al 30% né superiore al 40%.
- 2 - Dalle falde dei tetti non sono consentite emergenze a terrazzo.
- 3 - Non sono ammesse coperture piane a terrazzo.

C - Muri e recinzioni

1 - I muri e le recinzioni prospettanti su spazi pubblici dovranno essere realizzati preferibilmente in muratura in vista di pietrame locale e non dovranno eccedere l'altezza di ml. 0,70.

2 - Altrettanto dicasi per i muri di sostegno sia pubblici che privati.

Qualora per particolari ragioni statiche non sia possibile l'uso della muratura di pietrame e si ecceda l'altezza indicata è consentito l'uso del calcestruzzo armato in vista, con appositi terrazzamenti da sistemare con terreno vegetale ed essenze arboree.

3 - Potranno essere realizzate recinzioni o parti di esse in ferro purché di disegno lineare.

D - Materiali

1- Per gli interventi di edifici sia pubblici che privati è prescritto l'uso di materiali tradizionali locali.

Articolo 12 :

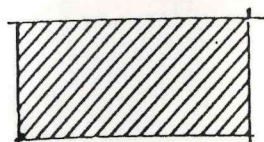
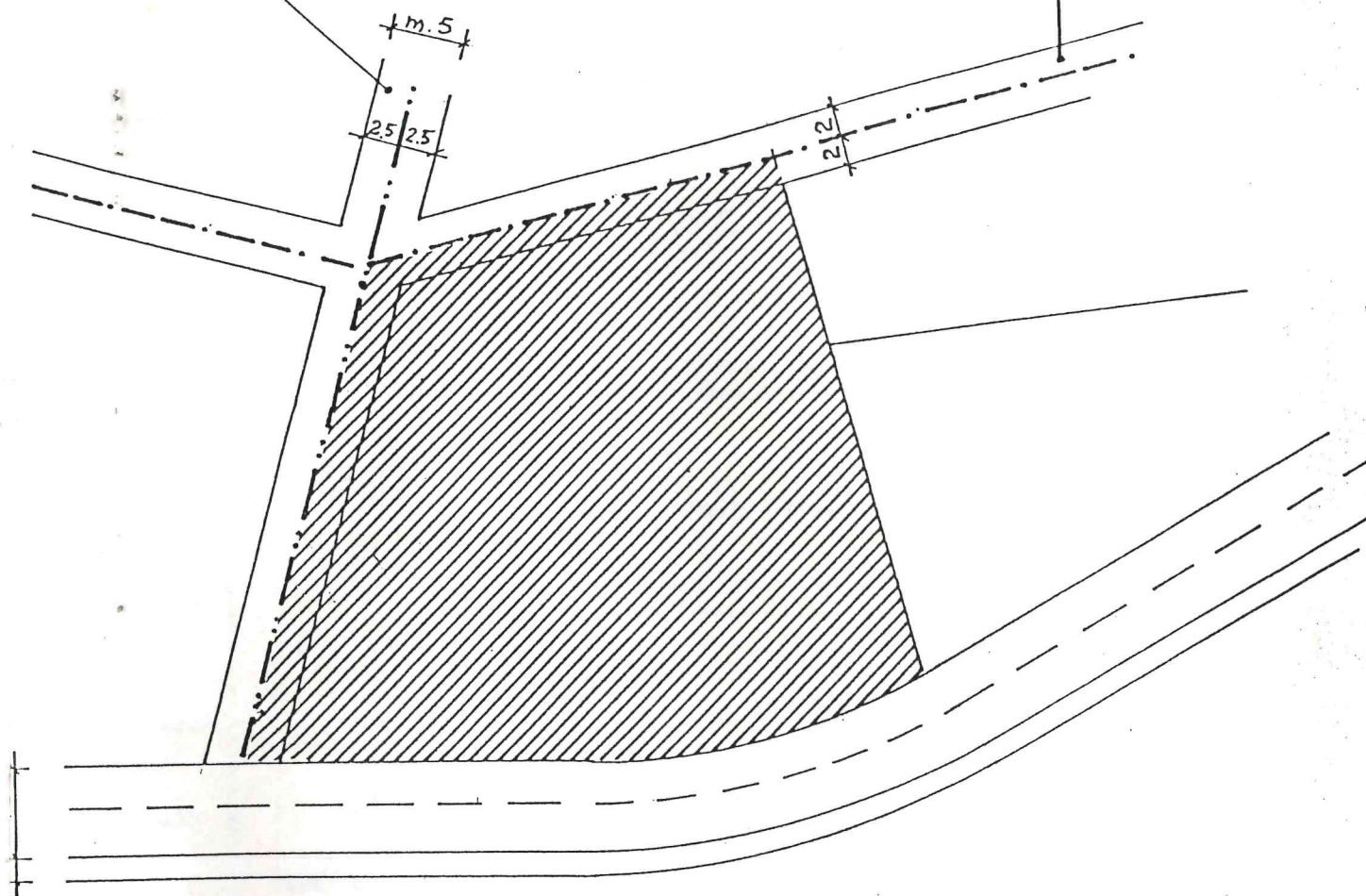
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PEEP

1- Le aree comprese nel Piano, sono di norma espropriate dal Comune e da chi delegato a termini della legge in materia di esproprio per pubblica utilità (Tit. II della Legge 22-10-1971 n.865).

- 2- Le unità di assegnazione possono essere frazionate in più sub-unità o aggregate tra di loro secondo le necessità dei programmi costruttivi.
- 3- Nell'ambito del PEEP, é riservata mediamente l'aliquota massima del 30% in termini volumetrici dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare agli aventi titolo ai sensi dell'art.35 della L. 21-10-1971 n.865, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali, per la realizzazione di edifici anche unifamiliari, con la sola osservanza, quanto alla tipologia, delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art.16 della legge 5-8-1978 n.457.
- 4- L'assegnazione delle aree di cui al precedente paragrafo 2, viene effettuata tramite bando di concorso, previa approvazione del programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'art.38 della Legge 865/1971, con delibera del Consiglio Comunale con la quale verranno altresì fissati i requisiti necessari ed i titoli di preferenza con relativo punteggio.
- 5- Contestualmente all'atto di concessione del diritto di superficie o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il Comune da una parte ed il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico in conformità dello schema allegato alle presenti Norme.

PERCORSO PEDONALE DI PENDIO

PERCORSO PEDONALE DI MEZZA COSTA



SUPERFICIE DA COMPUTARE
PER IL CALCOLO DELLA VOLUMETRIA
E DEL RAPPORTO DI COPERTURA

PENDENZA FALDA DEL TETTO MAX 40 %

